



# Università di Genova

AREA PERSONALE

Servizio Personale Docente

Settore gestione del personale docente e dei contratti di ricerca

## IL RETTORE

Visto il D.P.R. 10.1.1957 n. 3 “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”;

Vista la Legge 9.5.1989 n. 168 “Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica”;

Vista la Legge 7.8.1990 n. 241 e ss.mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Vista la Legge 5.2.1992 n. 104 e ss.mm.ii “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

Visto il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

Visto D. Lgs. 26.3.2001 n. 151 e ss.mm.ii “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”;

Visto il D.Lgs 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.ii. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il D.Lgs. 7.3.2005 n. 82, “Codice dell’Amministrazione digitale”;

Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm. “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

Visto il D.M. 2.5.2024 n. 639 “determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell’art. 15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240”;

Visto il D.M. 6.8.2025 n. 592 recante la “definizione del trattamento economico minimo degli incarichi post-doc e degli incarichi di ricerca – artt. 22-bis e 22-ter, legge 30 dicembre 2010, n. 240” il quale, all’art. 1 (Trattamento economico minimo degli incarichi post-doc), prevede quanto segue:

*1. Ai titolari degli incarichi previsti dall’art. 22-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è corrisposto, per tutta la durata del contratto, un trattamento economico definito dalla singola istituzione in relazione all’impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere.*

*2. Il trattamento economico di cui al comma 1 non può in ogni caso essere inferiore al trattamento economico spettante al ricercatore confermato a tempo definito in classe 0, al momento della sottoscrizione del contratto.*

3. Tale importo, che si intende al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante, è attribuito al titolare dell'incarico in rate mensili di pari importo.

Visto lo Statuto dell'Università di Genova;

Visto il D.D.A. n. 1058 del 21.12.2011, emesso in applicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.11.2011, con il quale è stabilito il pagamento di un contributo per l'iscrizione alle procedure di reclutamento avviate da questo Ateneo;

Visto il D.R. n. 1195 del 11.3.2024 di emanazione del "Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Università di Genova"

Visto il D.R. n. D.R. n. 499 del 02.02.2026 di emanazione del "Regolamento per il conferimento di incarichi post-doc ai sensi dell'art. 22 bis della Legge 30.12.2010, n. 240" in vigore a decorrere dal 4.2.2026;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2026 con la quale, in applicazione dell'art. 4 comma 2 del sopra citato Regolamento, sono state definite le posizioni economiche degli incarichi in parola e la relativa calendarizzazione delle procedure;

Visto il provvedimento della struttura dipartimentale interessata con il quale è stato definito il profilo e le caratteristiche della posizione oggetto della selezione nonché la relativa copertura finanziaria rientrante nelle fattispecie di cui all'art. 4 lettera b del Regolamento in materia;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 30 marzo 2026;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 marzo 2026 con la quale è stata approvata, tra le altre, l'attivazione del seguente incarico postdoc:

n- 1 incarico post-doc presso il Dipartimento di Chimica e Chimica industriale -DCCI;

## DECRETA

### ART. 1

#### Indizione e numero delle posizioni

1. È indetta n. 1 (**una**) procedura di selezione pubblica finalizzata al conferimento di un incarico post-doc ai sensi dell'art. 22 bis della Legge n. 240/2010 come modificato dall'art. 14 comma septies del decreto-legge n. 36/2022 convertito in legge, con modificazioni, dalle Legge n. 79/2022, per lo svolgimento di attività di ricerca, collaborazione alla didattica e terza missione che l'incaricato post-doc sarà chiamato a svolgere, **specificati nell'allegato A** da considerarsi parte integrante del presente bando.

2. Possono essere destinatari di incarichi post-doc studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico.

3. Per quanto concerne le declaratorie dei settori scientifico-disciplinari si rimanda al D.M. n. 639 del 2 maggio 2024, citato in premessa.

4. L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.

5. Il presente decreto è reso pubblico per via telematica tramite l'albo informatico istituito nel sito istituzionale dell'Ateneo, del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

## **ART. 2**

### **Requisiti di ammissione e cause di esclusione**

1. Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, nei programmi di cui all'allegato A, del titolo di:

- dottore di ricerca – o titolo conseguito all'estero valutato equivalente al fine della partecipazione alla procedura dalla Commissione giudicatrice;
- specializzazione di area medica per i settori interessati – o titolo conseguito all'estero valutato equivalente al fine della partecipazione alla procedura dalla Commissione giudicatrice.

2. Non possono partecipare alle selezioni:

a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, nonché quello degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del DPR 11 luglio 1980, n. 382;

b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della L. n. 240/2010, come modificato dal D.L. n. 36/2022 convertito con L. n. 79/20221;

c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento o alla struttura che ha proposto l'attivazione dell'incarico, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

3. I requisiti di ammissione e le cause di esclusione sono riferiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

4. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione; l'Università dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento è tempestivamente comunicato all'interessato all'indirizzo e-mail indicato nella domanda di ammissione alla selezione.

5. Per i candidati in possesso di titolo di studio estero, che non sia già stato dichiarato equipollente, l'equivalenza del titolo di studio è accertata, ai soli fini dell'ammissione alla procedura di selezione, dalle commissioni al momento dell'esame dei titoli, sulla base della idonea documentazione presentata in fase di candidatura. Tali candidati saranno, quindi, nella fase preliminare, ammessi con riserva. Qualora i suddetti candidati risultino vincitori, dovranno trasmettere all'Università, la traduzione ufficiale con dichiarazione di valore del titolo estero da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia, entro 90 giorni dal decreto di approvazione degli atti della selezione. Verrà disposta la decadenza dal diritto alla stipula del contratto nel caso in cui i documenti non pervengano all'Università entro tale termine.

6. Il candidato dovrà versare un contributo non rimborsabile pari a € 10,00 (dieci), come richiesto dal D.D.A. n. 1058 del 21.12.2011, citato in premessa. Tale contributo dovrà essere versato mediante il sistema PagoPa d'Ateneo, disponibile al seguente indirizzo: <https://unige.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#/> Il versamento deve essere eseguito esclusivamente con la modalità "Pagamento spontaneo", indicando come causale gli elementi identificativi del concorso.

Alla pagina dedicata alla procedura, sul portale <https://concorsi.unige.it>, sono rese disponibili le istruzioni per procedere al pagamento e allo scaricamento della ricevuta di pagamento. La ricevuta attestante il versamento sopra citato dovrà essere allegata alla domanda telematica in formato elettronico (.pdf, .jpg, .gif, ecc.) tramite scansione o fotografia digitale della stessa. I candidati stranieri privi del codice fiscale italiano potranno procedere al pagamento sul predetto portale alla voce "Pagamento Spontaneo" inserendo il flag nell'apposita cartella "Anonimo".

## **ART. 3**

### **Modalità di presentazione della domanda**

1. Il candidato dovrà produrre la propria domanda di ammissione alla selezione in via telematica, compilando l'apposito modulo, entro la data di scadenza indicata nel comma successivo, utilizzando una specifica applicazione informatica, disponibile all'indirizzo <https://concorsi.unige.it>

che richiede necessariamente il possesso di posta elettronica per poter effettuare l'auto registrazione al sistema. Dopo aver inserito tutti i dati richiesti per la produzione della domanda, il candidato dovrà effettuare la stampa della ricevuta, che verrà inviata automaticamente via e-mail, da conservare ed eventualmente esibire in caso di controllo da parte dell'amministrazione. In fase di inoltro, verrà automaticamente attribuito alla domanda un numero identificativo che, unitamente al codice della selezione indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Entro la scadenza, è consentito al candidato l'inoltro di ulteriori domande riferite alla stessa selezione, al fine di correggere eventuali errori e/o per integrazioni; ai fini della partecipazione alla selezione sarà ritenuta valida la domanda con data di presentazione più recente. Il sistema richiede altresì di allegare alla domanda i documenti in formato elettronico di cui al successivo comma 8. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla selezione.

2. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro **le ore 12.00 del quindicesimo giorno** decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando all'albo informatico istituito nel sito istituzionale dell'Ateneo.

3. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 12.00 del primo giorno feriale utile.

4. Le comunicazioni riguardanti la selezione pubblica indetta con il presente decreto vengono inoltrate agli interessati all'indirizzo e-mail indicato nella domanda di ammissione alla selezione.

5. Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio cognome e il nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza, nonché:

- a) la posizione per le correlate attività per cui è presentata la domanda;
- b) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, richiesto per la posizione per cui presenta la candidatura. I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero devono altresì specificare se lo stesso, in base alla normativa vigente in materia, sia stato dichiarato equivalente al titolo richiesto dal presente bando. Il candidato deve indicare altresì l'Università che ha rilasciato il titolo e la data del conseguimento;
- c) la cittadinanza posseduta;
- d) la posizione in merito alle condanne penali, indicando gli estremi delle eventuali sentenze e degli eventuali procedimenti penali pendenti;
- e) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10/01/1957, n.3;
- f) se cittadino italiano di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune e indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; se cittadino straniero di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
- g) di non essere parente o affine, fino al quarto grado compreso, di un professore appartenente al dipartimento o alla struttura ove si svolge l'attività di ricerca, ovvero del rettore, del direttore generale o di un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- h) di non avere fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022;
- i) se cittadino non appartenente all'Unione Europea, il possesso del permesso di soggiorno utile per lo svolgimento dell'attività prevista dal contratto di cui all'art. 7;
- l) di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento per il conferimento di incarichi post-doc ai sensi dell'art. 22 bis della Legge 30.12.2022 n. 240 emanato con D.R. n. 499 del 2.2.2026, in materia di divieto di cumulo e incompatibilità.

La mancanza delle dichiarazioni di cui sopra potrà essere causa di esclusione dalla selezione.

6. Nella domanda il candidato deve indicare il recapito di posta elettronica eletto ai fini della selezione. Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio cui è stata trasmessa l'istanza di partecipazione.

7. Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto citato.

8. I candidati devono produrre unitamente alla domanda:
- a) fotocopia non autenticata di un documento di identità in formato elettronico (.pdf, .jpg, .gif, ecc.) tramite scansione o fotografia digitale della stessa;
  - b) curriculum scientifico professionale e autocertificazione relativa alla veridicità delle informazioni ivi riportate, redatta sul modulo allegato;
  - c) se cittadino straniero, fotocopia del permesso di soggiorno se posseduto, in formato elettronico (.pdf, .jpg, .gif, ecc.) tramite scansione o fotografia digitale della stessa;
  - d) pubblicazioni ritenute utili ai fini della selezione;
  - e) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 2 comma 8 del presente bando.

I predetti documenti devono essere allegati alla domanda in formato .pdf e devono essere dichiarati conformi agli originali mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta sul modulo allegato. La medesima dichiarazione deve riportare l'elenco numerato e dettagliato dei file trasmessi per via telematica, unitamente alla domanda, come indicato al comma 1 del presente articolo.

Saranno oggetto di valutazione le pubblicazioni scientifiche allegate alla domanda in formato .pdf, e/o le pubblicazioni non allegate, qualora le stesse siano chiaramente identificate e liberamente accessibili attraverso banche dati scientifiche o fonti editoriali ufficiali, senza necessità di ulteriori attività istruttorie, purché effettivamente pubblicate alla data di scadenza del bando.

9. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 12.11.2011, n. 183, i candidati dimostrano il possesso dei titoli esclusivamente mediante le dichiarazioni di cui al citato D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

10. Le stesse modalità previste ai commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea. Per l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea si rimanda all'art. 4 del presente bando.

11. Non è consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni presentati presso questa o altre amministrazioni, o a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

12. Sono considerati valutabili ai fini delle selezioni pubbliche di cui al presente bando le pubblicazioni per le quali si sia proceduto al deposito legale nelle forme di cui al Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 660/1945, così come integrato e modificato dalla legge n. 106/2004 e dal D.P.R. n. 252/2006.

13. L'amministrazione è tenuta a effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

14. L'Università non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda a causa di problemi tecnici di funzionamento e/o configurazione del fornitore di connettività Internet e di posta elettronica del candidato.

15. L'Università non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni, qualora esso dipenda dall'inesatta indicazione del recapito elettronico da parte del candidato ovvero dall'omessa o tardiva comunicazione del mutamento dell'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

#### **ART. 4**

##### **Cittadini non appartenenti all'Unione Europea – dichiarazioni sostitutive**

1. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

## **ART. 5**

### **Criteri e modalità di svolgimento delle selezioni**

1. La commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell'art. 6 del Regolamento in materia, opera collegialmente con il concorso di tutti i componenti, anche avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale. La stessa, in occasione della prima riunione predetermina, attraverso apposita deliberazione, i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e trasmette il relativo verbale al competente ufficio di Ateneo per i successivi adempimenti finalizzati alla pubblicazione.
2. Entro il quinto giorno lavorativo successivo alla trasmissione del verbale di cui al comma 1, la Commissione è abilitata a prendere visione delle domande ammesse e, previa verbalizzazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità e dell'assenza di conflitto di interessi da parte di ciascun Commissario nei confronti dei candidati, procede alla valutazione comparativa dei candidati in applicazione di quanto previsto dai successivi commi 5 e 6.
3. La selezione, volta a valutare il possesso da parte dei candidati di un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico, avviene mediante valutazione comparativa con riferimento agli elementi di valutazione di cui al punto 6) del presente articolo.
4. La valutazione comprende un colloquio. Il colloquio è pubblico. L'avviso contenente l'elenco dei candidati ammessi al colloquio con i relativi punteggi nonché la data, l'ora delle convocazioni e la modalità di svolgimento del colloquio sarà pubblicato esclusivamente - con valore di notifica a tutti gli effetti - nella pagina web di Ateneo dedicata alla procedura. Il colloquio potrà svolgersi in presenza o in modalità telematica; in quest'ultimo caso saranno indicati i riferimenti necessari per il collegamento alla piattaforma utilizzata.
5. La valutazione è espressa in termini di punteggio. Nel rispetto dell'art. 8 c. 3 e 4 del Regolamento, sono attribuiti al massimo 100 punti complessivi di cui:
  - a) da 40 a 60 punti per i titoli;
  - b) da 40 a 60 punti per il colloquio.
6. Per la valutazione dei titoli, la Commissione farà riferimento ai seguenti elementi di valutazione:
  - a) attinenza e rilevanza delle pubblicazioni presentate in relazione alle attività di ricerca, di collaborazione alla didattica e di terza missione previste dal bando;
  - b) attinenza e rilevanza degli altri titoli presentati in relazione alle attività di cui alla lett. a).
7. Al colloquio sono ammessi i candidati che hanno ottenuto nella valutazione dei titoli almeno il 60% del punteggio massimo previsto.
8. Il procedimento prosegue per i candidati che hanno raggiunto un punteggio complessivo minimo di 60 punti;
9. La Commissione, una volta assunte le deliberazioni di cui al comma 6 punti a) e b) trasmette il relativo verbale al competente ufficio di Ateneo per i successivi adempimenti finalizzati alla pubblicazione.
10. La Commissione, una volta conclusa la valutazione comprensiva dello svolgimento del colloquio per i candidati ammessi, calcola il punteggio totale conseguito da ciascun candidato e procede collegialmente alla formulazione di motivati giudizi complessivi.
11. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione.
12. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di minore età.

## **ART. 6**

### **Commissione giudicatrice**

### **Formazione e approvazione delle graduatorie**

1. La Commissione è composta da tre membri effettivi e un supplente garantendo, di norma, la rappresentanza di genere, scelti fra professori e ricercatori di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 382/1980 e di cui all'art. 24 della L. n. 240/2010, anche di altri Atenei italiani o componenti di ruolo equivalente se provenienti da Atenei stranieri o istituzioni di ricerca, di cui almeno un professore di ruolo di prima o seconda fascia e almeno un componente inquadrato nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, o, in mancanza, nel gruppo scientifico-disciplinare.

2. La Commissione è nominata dal Rettore su proposta della struttura interessata.

3. La Commissione, una volta espletate le prove, redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione in relazione al numero di posti banditi.

4. Con decreto del Rettore è approvata la graduatoria di merito ed è dichiarato il vincitore della selezione pubblica.

5. In caso di rinuncia alla sottoscrizione del contratto o di mancata presa di servizio del vincitore, rispettivamente nel termine previsto dall'art. 9 comma 4 del Regolamento (30 giorni) ovvero in quello indicato nel contratto, su proposta del Consiglio di Dipartimento, si procederà allo scorrimento della graduatoria entro il termine di 30 giorni.

6. La graduatoria di merito è pubblicata all'albo informatico istituito nel sito istituzionale dell'Ateneo. Dalla data di tale pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.

## **ART. 7**

### **Conferimento del contratto di incarichi post-doc Incarichi post-doc a cittadini di Stati extra UE**

1. Il conferimento del contratto è formalizzato mediante sottoscrizione di contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e i soggetti collocati in posizione utile nella graduatoria di merito di cui all'art. 5, comma 11 del presente bando, per la durata specificata nell'allegato A al presente bando per ciascuna attività di ricerca, sotto riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti. Previo invito comunicato al vincitore, il contratto dovrà essere sottoscritto entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato non superiore ad ulteriori 30 giorni, purché compatibile con l'attività di ricerca. La mancata sottoscrizione nel termine indicato da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla posizione concorsuale con conseguente cancellazione dalla graduatoria

2. La titolarità degli incarichi non dà alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

3. Ai fini della sottoscrizione del contratto, il vincitore della procedura deve possedere una firma qualificata o digitale che può essere acquistata attraverso uno dei prestatori di servizi fiduciari in Italia (<https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/prestatori-di-servizi-fiduciari-attivi-in-italia>) La sottoscrizione con firma qualificata o digitale deve essere corredata da marca temporale.

È altresì possibile utilizzare la Carta di Identità Elettronica (CIE) per la sottoscrizione.

4. Gli incarichi post-doc hanno durata minima annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.

5. La durata complessiva degli incarichi post-doc si applica anche in caso di conferimento da parte di istituzioni diverse e a periodi non continuativi. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

6. All'atto della stipula del contratto il vincitore deve confermare le dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della domanda e dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 14 del Regolamento in materia;

7. Ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea può essere conferito il contratto di incarico post-doc solo se in possesso di permesso di soggiorno. In tali casi, la struttura che ha richiesto l'assegno attiva, in accordo con i competenti uffici dell'Amministrazione, le procedure finalizzate all'ottenimento del suddetto permesso di soggiorno;

8. Il contraente in possesso di titolo di studio estero, che non sia già stato dichiarato equipollente, dovrà trasmettere all'Università la traduzione ufficiale con dichiarazione di valore del titolo estero da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese

ove è stato conseguito il titolo, secondo le norme vigenti in materia, entro 90 giorni dal decreto di approvazione degli atti della selezione. Verrà disposta la decadenza dal diritto alla stipula del contratto nel caso in cui i documenti non pervengano all'Università entro tale termine.

#### **ART. 8**

##### **Trattamento economico e normativo**

1. Ai titolari dell'incarico post-doc spetta il trattamento economico lordo specificato per ciascuna posizione nell'Allegato A.

2. Gli oneri finanziari della presente procedura rientrano tra le tipologie previste dall'art. 4 lettera b) del Regolamento in materia ovvero mediante l'utilizzazione di finanziamenti esterni a carico di dotazioni ministeriali speciali, di progetti di ricerca, di attività conto terzi o con l'utilizzazione di risorse a seguito di convenzioni o rapporti negoziali con altri enti, ovvero con economie di gestione derivanti da risorse esterne riferite a progetti chiusi, ove necessario rendicontati, e certificati.

3. Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti al momento della sottoscrizione del contratto.

4. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università e il titolare di incarico post-doc è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.

5. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

#### **ART. 9**

##### **Diritti e doveri dei titolari di incarichi post-doc**

1. Il titolare dell'incarico post-doc svolge esclusivamente le attività oggetto del contratto.

2. L'incarico post-doc prevede un periodo di prova pari a trenta giorni.

3. Il titolare del contratto dell'incarico è tenuto a svolgere personalmente l'attività oggetto del contratto.

4. Al fine di verificare la rendicontazione delle ore destinate alle attività di ricerca svolte dal titolare del contratto, ove occorra, è possibile l'utilizzo del sistema di timesheet.

5. Il titolare dell'incarico post-doc può essere autorizzato da Enti del Servizio Sanitario Regionale in regime di convenzione assistenziale con l'Ateneo, da Enti di ricerca o da altri soggetti pubblici e privati ad accedere agli spazi per lo svolgimento di attività funzionali a quelle di competenza, previa richiesta del Direttore del Dipartimento o della struttura proponente.

6. La competenza disciplinare è regolata dagli articoli 54, 55 e 55 bis del D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. per quanto applicabili e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore.

7. Il Consiglio di Dipartimento, previo nulla osta del Responsabile scientifico, può autorizzare il titolare dell'incarico post-doc allo svolgimento di periodi di ricerca all'estero purché funzionali alle attività di ricerca oggetto del contratto.

8. Il titolare di incarico post-doc è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

9. In materia di proprietà intellettuale si applica la normativa vigente in materia e, nello specifico il Regolamento di Ateneo in materia di proprietà intellettuale e industriale.

10. Il titolare dell'incarico post-doc deve svolgere con diligenza le attività di ricerca previste nel bando, quelle di terza missione a lui affidate e quelle di collaborazione alla didattica di Ateneo, compreso l'eventuale affidamento di insegnamenti nel limite massimo di 40 ore annue

11. In materia di incarichi extraistituzionali ai titolari di incarichi post-doc si applicano, secondo quanto previsto all'art. 53, comma 7 del D. Lgs. n. 165/2001 e in quanto compatibili, le disposizioni contenute di cui al Capo II (art. 7 e seguenti) del Regolamento di Ateneo in materia di svolgimento di incarichi e attività per conto di soggetti esterni da parte di professori e ricercatori.

#### **ART. 10**

##### **Divieto di cumulo - Incompatibilità**

1. Gli incarichi post-doc sono incompatibili con:

- qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
- la titolarità di assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- la titolarità di contratti di ricerca di cui all'art. 22 della L. n. 240/2010 anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- la titolarità di incarichi di ricerca di cui all'art. 22 ter della L. n. 240/2010 anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- la titolarità di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della L. n. 240/2010 anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

2. L'incarico post-doc non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

3. Il titolare di incarico post-doc non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento delle attività assegnate.

#### **ART. 11**

##### **Assenze**

1. In materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità nonché in materia di assistenza e tutela delle persone con disabilità si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii. e di cui alla L. n. 104/1992 e ss.mm.ii. In materia di aspettativa per motivi di famiglia, aspettativa per infermità e congedo straordinario si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 3/1957.

2. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

#### **ART. 12**

##### **Recesso e Risoluzione del contratto**

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine contrattuale o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa prevista dalla normativa vigente.

2. Durante il periodo di prova ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva di preavviso. Il recesso opera dal momento della ricezione della comunicazione alla controparte.

3. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.

4. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.

5. In caso di recesso da parte del titolare del contratto è necessario un preavviso pari ad almeno 30 giorni. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere nei confronti del contraente un corrispettivo rapportato al periodo corrispondente.

#### **ART. 13**

##### **Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall'Università degli Studi di Genova, "Area Personale - Settore Gestione dello stato giuridico del personale docente e contratti di ricerca", e trattati per le finalità di gestione della selezione, secondo le disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) e D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.

**ART. 14**  
**Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa e, in particolare, quelle previste dal "Regolamento per il conferimento di incarichi post-doc ai sensi dell'art. 22 bis della Legge 30.12.2010 n. 240" di cui al D.R. n. 499 del 2/2/2026 e dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

IL RETTORE  
Prof. Federico Delfino  
Firmato digitalmente

Visto la Dirigente  
Dott.ssa Paola MORINI  
PM/GM/st

Il responsabile del procedimento  
Sandra Turbino

*Allegato A*

## **Dipartimento di Chimica e Chimica industriale -DCCI**

### **Attivazione n. 1 contratto per incarico post- doc di durata annuale**

**Attività di ricerca cui è collegato il contratto, nonché le collaborazioni alle attività didattiche e di terza missione che l'incaricato post-doc sarà chiamato a svolgere.**

Immobilizzazione di enzimi su supporti sintetici e/o naturali derivanti da biomassa e loro caratterizzazione biochimica mediante saggi colorimetrici allo spettrofotometro e chimico-fisica. Applicazione degli enzimi supportati per reazioni di policondensazione o di apertura dell'anello enzimatiche ai fini di produrre poliesteri alifatici e/o aromatici utilizzando sistemi che operano in ambiente inerte e/o sottovuoto. Sintesi chimica di nuovi monomeri da biomassa. Caratterizzazione dei polimeri prodotti via tecniche <sup>1</sup>H-NMR, GC-MS, GPC e FT-IR. Disseminazione dei risultati ottenuti mediante partecipazione a conferenze scientifiche nazionali ed internazionali. Collaborazione con gruppi di ricerca nazionali

**Eventuale lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza in funzione delle attività da svolgere:** inglese

**Possibilità che il colloquio si svolga in una delle lingue straniere specificamente individuate:** parte del colloquio si terrà in lingua inglese

**Docente responsabile dello svolgimento delle attività di ricerca, di collaborazione alla didattica e di terza missione previste dal contratto:** Prof Alessandro PELLIS

**Gruppo scientifico-disciplinare e uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo-** GSD: 03/CHEM-05 - Chimica organica – SSD CHEM-05/A Chimica organica

**Numero massimo di pubblicazioni, inclusa la tesi dottorale, che ciascun partecipante può allegare ai fini della valutazione:** 5

**Modalità di verifica delle attività svolte:** riunioni periodiche con il PI del progetto, presentazione dei risultati ottenuti ai group meeting periodici del CEPLab, pubblicazione dei risultati su riviste internazionali peer review in modalità open access.

**Sede di svolgimento delle attività:** Dipartimento di chimica e chimica industriale – DCCI

**Posizione economica** 1 - base

**Importo annuo lordo percipiente** € 28.456,47

**Costo annuo struttura** € 39.836,22

Il costo complessivo del contratto di durata annuale è pari a € 39.836,22 e graverà sul progetto di ricerca ERC Circularize di cui è responsabile il Prof. Alessandro Pellis Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Comunicazioni - DITEN